Firmato digitalmente da:
Manfredi Paolo
Firmato il 18/11/2026 14:49
Seriale Certificato: 5829385
Valido dal 03/03/2026 al 03/03/2029
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI TIROCINI PRATICI VALUTATIVI (TPV) PREVISTI DAI CORSI DI LAUREA IN FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE [CLASSE LM-13] DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA

L'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA, con sede legale in Bologna, Via Garibaldi, 3 Via Spezioli, n. 3, CAP 40124, C.F. 80076650375, rappresentato legalmente dal Dott. Manfredi Paolo , nato a Bologna il 21/12/1961, C.F. MNFPLA61T21A944Z, nella sua qualità di Presidente munito dei necessari poteri di firma [soggetto ospitante];

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, SCUOLA DI SCIENZE DELLA SALUTE UMANA, con sede legale in Firenze, piazza San Marco 4, C.F. IT09127680480, rappresentata dalla Presidente pro tempore della Scuola di Scienze della Salute Umana, Prof.ssa Betti Giusti, nata a Empoli (FI) il 4 marzo 1966, C.F. GSTBTT66C44D403J, a quanto appresso autorizzata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 luglio 2018 [soggetto promotore];

PREMESSO CHE

- il D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, stabilisce che gli Ordini sono Enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che

possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- il D.P.R. 382/80, articolo 27, prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- la legge 341/90, articolo 8, comma 1, prevede che le Università, per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni;
- Il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, rubricato "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n, 509", prevede che il tirocinio ha natura formativa in quanto previsto dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, e può essere riconosciuto in termini di Crediti Formativi Universitari (CFU);
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con Decreto

rettorale, 6 aprile 2012, n. 329 (prot. n. 25730), all'art. 30, rubricato "Scuole di Ateneo", affida alle stesse "Il coordinamento delle attività didattiche esercitate nei corsi di laurea, nei corsi di laurea magistrale, nelle scuole di specializzazione, nonché la gestione dei relativi servizi";

- il D.I. del 5 luglio 2022, n. 651, recante "Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista – Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163) e in particolare l'articolo 2, comma 1, che prevede che "il tirocinio pratico-valutativo (TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e l'articolo 2, comma 5 del sopracitato D.I. n. 651/2022 che prevede che "Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3;
- il D.M. 10 ottobre 2022, n. 1147, definisce, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia industriale contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale 5 luglio 2022, n. 651;

- il Protocollo in materia di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023, sottoscritto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato D.I. n. 651/2022, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), sentiti in Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco;
- l'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", statuisce che i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori". I soggetti promotore e ospitante si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- il soggetto ospitante dichiara di essere in regola con la normativa di cui alla Legge 12 marzo 1990, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

CONSTATATO CHE

- la Scuola di Scienze della Salute Umana intende offrire il tirocinio pratico-valutativo (TPV) richiesto agli studenti dei Corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (Classe LM-13) previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e successive modifiche);
- le Farmacie della provincia indicate nell'elenco allegato (**ALLEGATO A**), parte integrante della presente Convenzione, intendono aderire alla presente Convenzione per far svolgere il tirocinio pratico-valutativo (TPV) presso le loro strutture. È compito dell'Ordine territorialmente competente

aggiornare costantemente l'elenco delle farmacie della provincia aderenti e curarne la diffusione mediante pubblicazione sul proprio sito cui, oltre agli studenti, anche gli uffici competenti delle Università faranno riferimento.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Recepimento del Protocollo FOFI/CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, decreto del Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro della salute del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, **ALLEGATO B** parte integrante della presente Convenzione.

Art 2 – Regolamento del tirocinio e ulteriori Convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente, con atto separato, il Regolamento del tirocinio pratico-valutativo (TPV) per gli studenti dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico della classe LM-13 in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, che sarà approvato dal Consiglio della Scuola di Scienze della Salute Umana, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e Farmacia Industriale.

2. Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il Tirocinio pratico valutativo (TPV) è attivato sulla base di quanto previsto dal protocollo FOFI/CRUI.

3. Quanto previsto nel presente atto in merito al Tirocinio Pratico Valutativo

(TPV) si applica anche al tirocinio previsto dal piano di studi dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche non abilitanti, attivato ad esaurimento (i contenuti del tirocinio e le modalità operative per realizzarlo sono specificati nell'**ALLEGATO C**)

Art 3 – Finalità e contenuti

1. La Scuola di Scienze della Salute Umana si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bologna, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente Convenzione, per lo svolgimento del tirocinio pratico valutativo (TPV), di durata semestrale, volto a fornire a studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche [Classe LM-13], specifiche conoscenze e competenze professionali necessarie per l'ammissione alla Prova pratica-valutativa (PPV), ai fini di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di Farmacista.

2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023, allegato alla presente Convenzione, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

3. Le Farmacie mettono a disposizione della Scuola le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo (TPV) degli studenti dei corsi di laurea magistrale abilitante della classe LM-13. L'accesso alle strutture sarà guidato dal personale della Farmacia ospitante con compiti di illustrazione e di formazione.

4. L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo (TPV) non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e la Farmacia

ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

Art. 4 – Durata e sostenibilità del Tirocinio pratico-valutativo (TPV)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 44, comma 2, lett. b), della direttiva 2005/36/CE, l'attività di Tirocinio pratico-valutativo (TPV) ha una durata di sei mesi, anche non continuativi, in ogni caso non inferiori a un mese, da svolgersi presso una Farmacia di comunità e/o una Farmacia ospedaliera, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre.

2. L'attività di tirocinio è svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una Farmacia di comunità, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (CFU).

3. La presenza in Farmacia si articola entro le fasce orarie di apertura della stessa, escluso l'orario notturno, e con l'assistenza del Tutor professionale.

4. Il titolare/direttore tecnico della Farmacia designa per ogni tirocinante, tra il proprio personale abilitato alla professione di farmacista e iscritto all'Ordine professionale da almeno due anni, il responsabile delle attività di tirocinio (Tutor professionale). Il Tutor professionale ha il compito di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalità di svolgimento del tirocinio per tutta la durata dello stesso. Il Tutor professionale svolge in particolare i seguenti compiti:

A) seguire lo studente nel tirocinio ed interagire con il Tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;

B) concordare con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le

eventuali variazioni dell'orario e le modalità pratiche di svolgimento;

C) curare e accertare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;

D) certificare sul "Diario del tirocinante" l'effettivo impegno orario del tirocinante e una valutazione complessiva delle attività svolte.

5. Il numero di tirocinanti accolti dalla Farmacia dovrà rispettare il quorum di un tirocinante per ogni farmacista tutor.

6. Il Tutor professionale è tenuto a compilare il questionario di valutazione dell'esperienza di tirocinio predisposto dall'Università.

Art. 5 – Crediti formativi dei Tutor professionali

1. Ai sensi di quanto deliberato con determinazione della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 06/12/2018, si specifica che il Farmacista che segue lo studente nel Tirocinio pratico valutativo (TPV) nella qualità di Tutor professionale, matura il diritto al riconoscimento di 1 credito formativo ogni 15 ore di attività.

2. L'Università si impegna a fornire all'Ordine provinciale l'elenco dei tirocini effettuati presso le Farmacie di propria afferenza, con indicazione del nominativo del tutor della Farmacia. Sulla base di tale elenco l'Ordine provinciale dei Farmacisti provvederà a disporre l'attestazione dei crediti formativi acquisiti in qualità di tutor.

Art. 6 – Diritti e doveri dello studente in tirocinio

1. Lo studente durante lo svolgimento del tirocinio è tenuto a:

a) indossare il camice bianco e l'apposito cartellino di riconoscimento, rilasciato dall'Ordine professionale, che lo identifichi al pubblico come tirocinante;

b) rispettare l'orario di presenza concordato con il tutor, avvisandolo tempestivamente in caso di assenza improvvisa o duratura, nonché in caso di sospensione o fine anticipata del percorso di tirocinio;
c) attenersi alle disposizioni vigenti nella farmacia e impartite dal tutor professionale, con particolare riferimento alle prescrizioni del Codice di comportamento dei dipendenti della Farmacia ospitante, alle norme di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
d) aggiornare il Diario di tirocinio con le ore e le attività svolte;
e) conoscere le indicazioni e le avvertenze riportate nel documento sulla sicurezza (DVR) consegnatogli dal tutor professionale, controfirmandone copia;
f) mantenere la necessaria riservatezza sui dati, le informazioni e le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio nel rispetto della vigente normativa;
g) informare immediatamente il tutor di riferimento non appena sia accertato il proprio stato di gravidanza, in modo che siano immediatamente messe in atto le misure a tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001.

2. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 – Coperture assicurative

1. Gli studenti iscritti ai corsi oggetto della presente Convenzione sono

assicurati per infortuni dall'INAIL ai sensi di quanto previsto dal DPR 1124/1965 artt. 1 n. 28 e 4 n. 5.

2. L' Università si fa carico delle coperture assicurative per responsabilità civile per gli studenti che prevede il risarcimento dei danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità durante l'effettuazione delle attività inerenti il tirocinio pratico valutativo (TPV).

3. Sono esclusi dalla garanzia di cui al punto 2 del presente articolo i danni conseguenti a prestazioni assistenziali, sanitarie e di carattere ambulatoriale e da servizi di diagnosi e cura di ogni tipo.

4. Gli studenti iscritti ai corsi oggetto della presente Convenzione sono inoltre assicurati dalla polizza infortuni cumulativa stipulata dall'Università. Sono comprese nella tutela assicurativa le attività a carattere istituzionale didattiche e pratiche, i tirocini, le esercitazioni pratiche purché correlate ai programmi di studio e opportunamente autorizzate e certificate.

5. Al fine di soddisfare le esigenze correlate agli adempimenti INAIL, l'Università si fa carico di procedere con apposite comunicazioni di contenuto sintetico, finalizzate alle garanzie assicurative.

Art. 8 Sorveglianza sanitaria e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

1. L'Università provvede agli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti per gli studenti che svolgono il tirocinio presso le strutture indicate come sedi di tirocinio nella presente Convenzione.

2. In particolare l'Università provvede:

a) alla Formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro della durata di sedici ore, in ottemperanza a quanto disposto dall'Accordo Stato-Regioni n. 221 del 21/12/2011 ex art. 37 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008; essa dovrà aver luogo prima dell'attivazione del tirocinio e dovrà essere ultimata prima dell'inizio dello stesso;

b) alla sorveglianza sanitaria degli studenti; essa è garantita dal servizio dei medici competenti dall'Università di Firenze e dovrà aver luogo prima dell'inizio del tirocinio;

c) a garantire il rispetto della tutela delle lavoratrici in gravidanza e/o madri come previsto dal D.Lgs. 151/2001;

d) alle attività di comunicazione/denuncia infortunio all'INAIL e a concordare con i rispettivi servizi di prevenzione e protezione e Medici Competenti per gli eventuali adempimenti in caso di infortunio di tipo biologico.

3. È compito dell'Università verificare che gli studenti che svolgono il tirocinio pratico valutativo (TPV) siano stati formati e risultino idonei allo svolgimento del tirocinio.

4. Nel rispetto degli obblighi di formazione e informazione, la Farmacia ospitante fornisce ai tirocinanti una formazione integrativa sui rischi connessi allo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo nelle proprie strutture, sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio e, qualora l'attività preveda l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale (DPI), un adeguato addestramento inteso a garantire il corretto utilizzo.

5. La Farmacia ospitante fornisce al tirocinante, in ottemperanza agli obblighi

di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, gli appropriati dispositivi di protezione individuali (DPI) ove previsti.

Art. 9 Infortuni

1. Lo studente tirocinante, in caso di infortunio, dovrà avvisare il tutor accademico e il tutor di tirocinio e seguire la procedura aziendale della Farmacia che sarà comunicata allo studente dal tutor professionale all'inizio del tirocinio.

2. Lo studente dovrà poi immediatamente attivarsi per inviare una mail all'Università, nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore dall'infortunio, ai competenti uffici dell'Ateneo al seguente indirizzo email segnalazione.infortuni@unifi.it, inserendo in copia conoscenza anche il tutor universitario, ciò al fine di effettuare le denunce necessarie entro i tempi previsti dalla normativa vigente. Tale comunicazione dovrà essere corredata della copia del referto medico di infortunio rilasciato dal Pronto Soccorso, comprensivo dell'eventuale certificazione a uso INAIL contenente diagnosi e prognosi.

3. In caso di infortunio di tipo biologico, lo studente si attiene a quanto riportato nella procedura aziendale informando tempestivamente il tutor di tirocinio ed il tutor universitario.

4. In caso di esposizione a conclamata o sospetta malattia trasmissibile durante il periodo di tirocinio, si applica allo studente la specifica procedura aziendale.

5. In tutti i casi di infortunio, quale ne sia la causa, lo studente informa il Tutor professionale ed il Tutor accademico; a quest'ultimo compete la segnalazione ai competenti uffici dell'Ateneo. La segnalazione viene annotata nel registro infortuni alla stessa stregua degli infortuni con prognosi inferiore a 3 giorni.

Art. 10 – Trattamento dati

1. Le Parti si impegnano a rispettare la regolamentazione in vigore applicabile al trattamento dei dati personali e, in particolare, il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018, il Regolamento UE 679/2016 e i provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali, informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e di contratto comunque connessi all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente atto. I dati saranno resi accessibili solo a coloro i quali, sia all'interno della struttura aziendale e universitaria, sia all'esterno, ne abbiano necessità esclusivamente per la gestione del rapporto instaurato dal presente atto. È diritto delle parti contraenti di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettificazione e/o la cancellazione e di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

3. Con la sottoscrizione del presente atto le parti esprimono il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte. Titolari del trattamento sono l'Ordine dei Farmacisti della provincia di Bologna e l'Università, ciascuno per quanto riguarda i propri dati.

4. Gli studenti che accederanno alle strutture messe a disposizione dalla Farmacia per l'espletamento del tirocinio, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui potranno venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività formativa.

Art. 11 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di Tirocinio pratico valutativo (TPV) è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la Farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.

2. Eventuali relazioni o pubblicazioni sulle ricerche o sugli studi effettuati nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo (TPV) devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art. 12 – Durata e recesso

1. Il presente atto entra in vigore dalla data di sottoscrizione e ha durata pari a 5 anni, con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula.

2. Eventuali modifiche o integrazioni alla presente convenzione, in adeguamento a mutamenti normativi, ovvero in conseguenza di verificate esigenze sanitarie, organizzative e funzionali, possono essere concordate tra le parti con semplice nota formale, rispettivamente sottoscritta digitalmente e trasmessa mediante posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi:

- per l'Università saluteumana@pec.unifi.it
- per l'Ordine dei Farmacisti di Bologna ordinefarmacistibo@pec.fofi.it

3. Il soggetto promotore e il soggetto ospitante hanno facoltà di recedere, con un preavviso scritto di almeno tre mesi, unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente. Il recesso deve essere

esercitato mediante comunicazione scritta da notificare mediante PEC ai suindicati indirizzi.

4. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

5. In ogni caso dovrà essere assicurato il completamento dei tirocini già avviati.

6. Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione non conseguirà a carico di ciascuna delle parti alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 13 – Registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa Parte 1, Allegato A, DPR 642/1972, e verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, in forza dell'autorizzazione del Ministero delle Finanze - Direzione Regionale delle Entrate - rilasciata il 18 novembre 1999 prot. n. 1000079/1999 all'Università che provvederà a versare all'Erario l'intero importo.

2. La pre Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del DPR 30 giugno 1986 n. 131 e dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, dello stesso decreto, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 14 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto le parti cercheranno tutte le possibili soluzioni extra-giudiziali di conciliazione. Qualora non si potesse addivenire a una amichevole composizione della controversia, le parti riconosceranno come competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Norma finale

1. Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "*Codice dell'Amministrazione Digitale*" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, ai seguenti indirizzi:

- Ordine dei Farmacisti di Bologna: ordinefarmacistibo@pec.fofi.it
- Università degli Studi di Firenze: saluteumana@pec.unifi.it

Letto, approvato e sottoscritto

p. l'Ordine dei Farmacisti di Bologna

Il Presidente

Dott. Paolo Manfredi _____

p. L'Università degli Studi di Firenze

La Presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana

Prof.ssa Betti Giusti _____